

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS Denominata "PUERI GAUDIUM"

L'anno 2015 il mese di marzo il giorno quattro in Salerno, presso la sede sociale in via M. Testa, 8 presenti i signori:
FALCONE GAETANA nata a Angri (SA) il 19.05.1958 residente a Salerno cap. 84127 in via Tomione, 79 codice fiscale FLCGTN58E59A294L.
FERRENTINO CARLA nata a Nocera Inferiore (SA) il 21.10.1952 residente a Pontecagnano Faiano cap 84098 in via Sandro Pertini, 13 codice fiscale FRRRCL52R61F912Q.
GRIMALDI VINCENZO nato a Salerno il 18.10.1949 residente a Pontecagnano Faiano cap 84098 in via Sandro Pertini, 13 codice fiscale GRMVCN49R18H703K.
ARBIA AIDA nata a Taranto il 25.01.1968 residente a Salerno cap 84127 in via Carlo Pisacane, 6 codice fiscale RBADAI68A65L049Y
NGAMASANA SANDUKU EMERY nato a Longwama il 06.04.1971 residente a Napoli cap 80137 in via Stella, 25 codice fiscale NGMMRY71D06Z312K

Mediante quest'atto, convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del D. Leg. 460/97, l'Associazione ONLUS avente la seguente denominazione: "PUERI GAUDIUM"

Art. 2. L'Associazione ha sede in: Salerno - 84127 - alla via M. Testa, 8

Art. 3. L'Associazione ispirandosi a principi di solidarietà e sensibilità verso i bisogni del prossimo, nasce partendo dall'osservazione che da diverse parti del mondo ed in tutti i continenti si rendono drammaticamente evidenti agli occhi della civiltà occidentale le necessità, spesso di carattere primario, ed i bisogni fondamentali di vasti strati della popolazione, specie delle categorie più deboli (bambini, anziani, disabili).
Intende pertanto proporsi in modo attivo, laddove si manifestino necessità ma particolarmente nell'ambito del territorio del Kimpanga in Congo, con progetti che, oltre a mirare al soddisfacimento di esigenze prioritarie ed elementari, si rivolgono in particolare ad un intervento più specifico sulla scolarizzazione, istruzione, formazione della gioventù nell'attività economica e produttiva e sulla tutela della salute, operando in modo articolato e condiviso da esperti nei vari settori di intervento, anche mediante l'organizzazione di adozioni a distanza.

Ciò nel tentativo, ambizioso ma non per questo irrealizzabile, di attenuare le sofferenze dei più deboli e disagiati, nella convinzione che un investimento nella istruzione, nell'infondere desiderio di conoscenza, nel "sapere" starà all'origine di una futura rinascita e ricatto di tante popolazioni del mondo.

L'Associazione non ha pertanto scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, quindi potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo, attività per la realizzazione di progetti educativi, culturali, sanitari, adozione a distanza.

Art. 4. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 5. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6. L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Art. 7. I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori:

ARBIA Aida Presidente pro-tempore;
FALCONE Gaetana Vice-presidente pro-tempore
GRIMALDI Vincenzo Tesoriere pro-tempore
FERRENTINO Carla Segretario pro-tempore
NGAMASANA SANDUKU EMERY Consigliere pro-tempore

Le persone qui riunite appongono la loro firma a conferma di quanto sopra esposto. Esse diventano ipso facto soci fondatori dell'Associazione ONLUS "PUERI GAUDIUM".

Art. 8. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convergono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. Il primo esercizio sociale chiuderà il 30.12.2015.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 16 (sedici) articoli di seguito specificati, steso su 2 (due) fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.ra ARBIA AIDA



Sig.ra FALCONE GAETANA

Sig. GRIMALDI VINCENZO

Sig. ra FERRENTINO CARLA

Sig. NGAMASANA SANDUKU EMERY

Aida Arbia
Gaetana Falcone
Vincenzo Grimaldi
Carla Ferrentino
Emery Ngamasana Sanduku



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ONLUS "PUERI GAUDIUM"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, l'Associazione denominata: "PUERI GAUDIUM " con sede in via M. Testa, 8 nel Comune di Salerno.

La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di dare comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'Associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2 - (Finalità)

L'Associazione è apertita, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione ispirandosi a principi di solidarietà e sensibilità verso i bisogni del prossimo, nasce partendo dall'osservazione che da diverse parti del mondo ed in tutti i continenti si rendono drammaticamente evidenti agli occhi della civiltà occidentale le necessità, spesso di carattere primario, ed i bisogni fondamentali di vasti strati della popolazione, specie delle categorie più deboli (bambini, anziani, disabili). Intende pertanto proporsi in modo attivo, particolarmente nell'ambito del territorio del Kimpanga in Congo, con progetti che, oltre a mirare al soddisfacimento di esigenze prioritarie ed elementari, si rivolgono in particolare ad un intervento più specifico sulla scolarizzazione, istruzione, formazione della gioventù nell'attività economica e produttiva e sulla tutela della salute, operando in modo articolato e condiviso da esperti nei vari settori di intervento, anche mediante l'organizzazione di adozioni a distanza. Ciò nel tentativo, ambizioso ma non per questo irrealizzabile, di attenuare le sofferenze dei più deboli e disagiati, nella convinzione che un investimento nella istruzione, nell'infondere desiderio di conoscenza, nel "sapere" starà all'origine di una futura rinascita e ricatto di tante popolazioni del mondo.

L'Associazione non ha pertanto scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, quindi potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo, attività per la realizzazione di progetti educativi, culturali, sanitari, adozione a distanza.

L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

I Soci si distinguono in:

- **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
- **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
- **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 4 - (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)

Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 - (ORGANI SOCIALI)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale che in sede di costituzione è fissata in € 20,00 per il primo anno.
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;



Handwritten signatures:
Cass
Ms. Ferr

Handwritten initials: DMW

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5/7 (cinque/sette) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2... mandati.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Prof. [Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

